



G. 30739

REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n.76/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Walter Berruti

Giudice

Barbara Pezzilli

Giudice relatrice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al numero 30739 del registro di segreteria, ad istanza della Procura Regionale, nei confronti di:

TOMASINI Pietro, nato a Pompiano il 22.09.1947, C.F.

TMSPTR47P22G815T, residente in Passirano (BS) alla Via San Martino

n. 23, in proprio ed in qualità di Amministratore Unico della soc.

Enerbio Srl - Società Agricola, rappresentato e difeso dall'Avv. Mara

Bergomi del Foro di Brescia, C.F. BRGMRA81M68C618W, e presso di

lei elettivamente domiciliato all'indirizzo pec

mara.bergomi@brescia.pecavvocati.it

ENERBIO Srl - Società Agricola, in persona del legale rapp.te p.t.,

C.F./P.IVA 02811310982, REA BS - 480654, con sede in Passirano (BS)

alla Via Roma n. 73/a, con domicilio digitale PEC enerbio@pec.it

Visto l'atto introduttivo del giudizio e gli altri documenti di causa;

Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19.2.2025 con l'assistenza del

Segretario dott. Dell'Unto Antonio, il Pubblico ministero nella persona

del dott. Francesco Foggia, l'avv. Mara Bergomi per il convenuto Tomasini Pietro. La relazione di causa è stata data per letta con il consenso delle parti. Nessuno presente per Enerbio S.r.l.

FATTO

1. Con atto di citazione depositato in data 10.9.2024 la Procura erariale presso questa Sezione citava in giudizio i convenuti in epigrafe per sentirli condannare al pagamento, previo accertamento della loro responsabilità amministrativa, della somma di €. 285.000,00 oltre accessori, in solido ed in favore della Provincia di Brescia, per essersi dolosamente impossessati della predetta somma di denaro pubblico - erogata per finanziare un progetto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili - destinandola, invece, a finalità del tutto diverse.

2. In punto di fatto, l'organo requirente esponeva quanto di seguito sintetizzato:

2.1 di aver appreso la notizia di danno erariale in data 29.9.2017 dalla denuncia della Guardia di finanza -Nucleo di Polizia Tributaria di Brescia, secondo cui la Soc. Enerbio S.r.l., rappresentando il possesso di falsi presupposti, aveva ottenuto dalla Provincia di Brescia un finanziamento di €. 285.000 in data 13.12.2011 che - pochi giorni dopo- veniva trasferito in gran parte a favore dei seguenti soggetti: soc. Mida Srl; soc. Agricola San Martino Srl; Comati Gianni e Comati Veronica;

2.2 in relazione a tali fatti era stato aperto il procedimento penale

n. 1163/2018 RG.NR nei confronti del Sig. Tomasini Pietro quale legale rappresentante della soc. Enerbio S.r.l., e, in esito alle indagini svolte, quest'ultimo veniva rinviato a giudizio per le ipotesi di reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di malversazione ai danni dello Stato, in concorso con altri soggetti;

2.3 con atto depositato all'udienza preliminare del 17.5.2018, la Provincia di Brescia si costituiva parte civile nei confronti di Tomasini Pietro chiedendo la condanna dell'imputato e il riconoscimento di una provvisoria di euro 285.000,00, pari all'acconto erogato per il finanziamento dell'impianto di produzione di biogas;

2.4 con sentenza n. 558/2020, depositata in data 21.02.2020, il Tribunale Penale di Brescia dichiarava l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. L'atto di citazione dava, inoltre, conto dell'iter procedimentale amministrativo che aveva, dapprima, portato all'erogazione del contributo di €. 285.0000 in data 7.12.2011 alla soc. Enerbio S.r.l. e, successivamente, in data 12.12.2012, alla sua revoca da parte della Provincia di Brescia:

3.1 Con provvedimento n. 85/2008 la Provincia di Brescia approvava gli esiti del finanziamento di un programma pilota di azione regionale di investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico di azoto nelle zone vulnerabili, approvato con deliberazione della Giunta

regionale n. 3908 del 2006, e ammetteva a finanziamento il progetto per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili presentato dalla Soc. Enerbio s.r.l. per un importo di €. 3.750.000,00 nella forma di aiuto “conto interessi”, che imponeva l’utilizzo di tale somma per il pagamento degli interessi sul mutuo;

3.2 A fronte di un termine di 18 mesi per la realizzazione dei lavori previsto per il 5.8.2009, la Soc. Enerbio S.r.l. chiedeva due proroghe entrambe concesse. In particolare, la seconda proroga veniva autorizzata con provvedimento del 13.8.2010 a condizione del rispetto delle scadenze previste nel cronoprogramma predisposto dalla stessa società, che prevedeva la ripresa dei lavori edili entro il 31.10.2011 ed il loro completamento entro febbraio 2012;

3.3 A seguito di sopralluogo effettuato in data 27 luglio 2012, durante il quale si constatava la mancata ripresa dei lavori di costruzione dell’impianto, la Provincia di Brescia con provvedimento n. 1412/2012 del 12.12.2012 disponeva la decadenza della Soc. Enerbio s.r.l. dal contributo di €. 3.750.000 e la restituzione dell’anticipo di €. 285.000 erogato con ordinanza n. 5417 del 4.12.2011, stante gli inadempimenti accertati e la mancata realizzazione dell’impianto di biomasse. La soc. Enerbio Srl contestava il provvedimento di decadenza dinanzi al Tribunale di Brescia, che con sentenza n. 1885/2016, respingeva la domanda attorea e confermava la

decadenza comminata dalla Provincia e la richiesta di restituzione dell'acconto. La Corte d'appello di Brescia, con sentenza n. 1003/2020 dichiarava, poi, l'improcedibilità del gravame interposto da Enerbio S.r.l., per sopravvenuta carenza di interesse, poiché – *medio tempore* – era intervenuta anche la decadenza dall'autorizzazione energetica n. 2417/2011 per la realizzazione dell'impianto, atto presupposto per la richiesta di finanziamento oggetto di causa.

3.4 Sul fronte del recupero dell'acconto del contributo, la Provincia di Brescia, a seguito di plurimi solleciti rimasti senza riscontro, emetteva ordinanza ingiunzione del 15.10.2013, cui seguivano ulteriori solleciti di pagamento nel 2016, nel 2020 e 2022 (Doc. 24, fasc. Procura). In data 4.11.2020 la Provincia proponeva istanza di immissione al passivo del fallimento della Confidi Italia (fallita nel 2014), che aveva rilasciato polizza fideiussoria a garanzia dell'acconto del finanziamento concesso ad Enerbio s.r.l., e veniva ammessa al passivo. Inoltre, nei confronti di Enerbio S.r.l. otteneva iscrizione a ruolo esattoriale esecutivo n. 2021/003025.

4. L'atto di citazione - premesso di aver emesso il prescritto invito a dedurre, regolarmente notificato, con cui contestava agli odierni convenuti di aver distolto i contributi provinciali di cui era beneficiaria Enerbio Srl dalle finalità pubblicistiche specificate nel bando, e di non aver ritenuto convincenti gli argomenti difensivi esposti nelle

deduzioni presentate - proseguiva evidenziando preliminarmente la tempestività dell'azione erariale, non essendo applicabile *ratione temporis* la previsione di cui all'art. 66 c.g.c., per poi soffermarsi sulla sussistenza del rapporto di servizio, riferibile non solo alla società beneficiaria del contributo pubblico ma anche direttamente al legale rappresentante che abbia disposto della provvista pubblica in modo diverso, frustandone lo scopo perseguito dall'amministrazione.

5. Nel merito, la Procura ha contestato ad entrambi i convenuti di non aver impiegato il finanziamento della Provincia per gli scopi pubblicistici dichiarati da Enerbio S.r.l in fase di partecipazione al bando, poiché dagli atti risultava come l'acconto ricevuto di €. 285.000 fosse stato utilizzato per effettuare versamenti in favore di soggetti soci della Enerbio S.r.l., tutti riconducibili a familiari o conniventi dell'Ing. Tomasini. Riguardo alla prospettazione difensiva, secondo la quale l'acconto sarebbe stato utilizzato per il pagamento di spese tecniche o per il rimborso di altre spese inerenti il progetto, l'organo inquirente ha rilevato da un lato la mancanza di risconti probatori e dall'altro l'irrilevanza di tale circostanza, sul piano dell'ascritta ipotesi di responsabilità, posto che tale asserito utilizzo non sarebbe stato comunque congruo rispetto alla finalità dell'aiuto ricevuto nella forma di concorso nel pagamento degli interessi del mutuo necessario per l'esecuzione del progetto autorizzato.

In punto di nesso di causalità, la Procura regionale ha ribadito come la condotta dell'Ing. Tomasini di non impiegare l'acconto del contributo ricevuto per "alleggerire il costo di accesso a mutui e finanziamenti

necessari alla realizzazione dell'impianto FER" abbia inevitabilmente comportato lo sviamento dello stesso dalle finalità previste dal programma regionale, non rilevando a tal fine la circostanza che l'importo erogato dalla Provincia di Brescia a titolo di acconto fosse di molto inferiore alla percentuale prevista nel bando, non ravvisandosi in capo all'ente erogatore un obbligo in tal senso ma solo un potere discrezionale condizionato dalle risorse disponibili. Quanto poi all'elemento soggettivo della responsabilità, parte attrice ravvisava un contegno psicologico doloso desumibile dall'evidente intenzione di arrecare un danno al pubblico erario. In tal senso deporrebbe la circostanza *"che i convenuti abbiano accettato comunque di incamerare una somma inferiore a quella sperata per dividerla, immediatamente (entro pochi giorni dall'accredito) a favore di persone e società vicine, anziché proporla all'istituto di credito per accedere al mutuo, dimostra la seria intenzione di impossessarsi delle somme pubbliche, ponendo in secondo piano la effettiva realizzazione del progetto."*.

6. Con comparsa di costituzione del 29.1.2025 si costituiva il convenuto Pietro Tomasini, come in epigrafe generalizzato, rappresentato e difeso, contestando l'ipotesi accusatoria svolta nei suoi confronti e fornendo un'articolata ricostruzione dei fatti di causa.

6.1 Riportandosi a questa, la difesa eccepiva, preliminarmente, il difetto di giurisdizione del giudice erariale per insussistenza del rapporto di servizio, con conseguente inammissibilità della domanda nei confronti dell'Ing. Tomasini. Sul punto la difesa contestava la tesi accusatoria della distrazione del contributo pubblico, ribadendo come

l'utilizzo del contributo erogato fosse avvenuto nell'ambito dell'operazione volta alla realizzazione dell'impianto di biomasse ed in modo del tutto compatibile con gli obietti preventivati, sicché difetterebbe in capo all'Ing. Tomassini ogni presupposto di fatto per poter affermare la sussistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione erogante.

6.2 Sempre in via preliminare, il convenuto eccepiva la prescrizione dell'azione erariale per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2 della L. 20/1994, decorrente dal secondo sopralluogo, avvenuto in data 27.7.2012, in seguito al quale la Provincia di Brescia, accertato il mancato rispetto da parte di Enerbio S.r.l. degli obblighi assunti, aveva poi provveduto ad emanare il provvedimento di formale di revoca del finanziamento in data 12.12.2012. Per questo motivo, secondo la tesi difensiva, nessun rilievo avrebbe avuto nel caso di specie la successiva indagine penale, essendo l'amministrazione a conoscenza dei fatti sin dal 2012.

6.3 Nel merito, la difesa eccepiva la sostanziale infondatezza della tesi accusatoria sotto molteplici profili. In *primis*, veniva rilevato il mancato assolvimento dell'onere della prova della distrazione dell'intero acconto ricevuto, considerato che la stessa Guardia di finanza, nella relazione costituente notizia di danno, aveva contestato un utilizzo indebito solo di una quota parte dell'acconto pari ad €. 195.000,00, nulla eccependo in merito alla restante somma di €. 83.527,08, rientrante invece "*nella normale gestione operativa aziendale*". Comunque, in via generale, il convenuto contestava *in toto* la condotta

distrattiva dei fondi pubblici percepiti a lui ascritta.

Anche su questo fronte, infatti, parte convenuta lamentava una istruttoria incompleta in cui la Procura non aveva dimostrato l'effettiva distrazione dell'acconto per spese che non fossero inerenti al progetto finanziato dalla Provincia di Brescia, erroneamente invertendo l'onere della prova sul percettore. In ogni caso, l'ing. Tomasini era riuscito, nonostante il lungo tempo ormai decorso, a ritrovare la documentazione cartacea comprovante le voci di spesa a base delle disposizioni bancarie contestate, che comprovavano la natura lecita dei versamenti effettuati essendo riferiti a costi sostenuti per spese tecniche, di progettazione e per lavori concernenti l'impianto oggetto di finanziamento. In estrema sintesi, la difesa dava conto di una serie di costi sostenuti tra il 2006 e il 2012 per la realizzazione dell'impianto, di cui € 342.869,4 sostenute prima di incassare l'acconto di € 285.000, parte dei quali erano stati finanziati dai soci di Enerbio S.r.l..

In particolare, quindi, i versamenti a MIDA S.r.l. e ad Agricola San Martino costituivano pagamento (peraltro solo parziale) di prestazioni da queste effettuate e la restituzione di finanziamenti anticipati in qualità soci di Enerbio, inerenti al progetto in discorso, i cui importi erano di gran lunga superiori a quelli oggetto di contestazione.

Anche gli assegni emessi in favore di Comati Giovanni e di Comati Veronica (n. q. di delegataria di Comati Giovanni) costituivano il saldo agli stessi dovuto per la cessione ad Enerbio S.r.l. (avvenuta nel 2008) delle quote della società GE.A.V. S.r.l. proprietaria del terreno sul quale l'impianto doveva essere localizzato.

In conclusione, secondo la tesi difensiva, non vi sarebbe stata nessuna distrazione di pubblico denaro essendo stato l'acconto destinato esclusivamente al pagamento di spese inerenti alla realizzazione dell'impianto finanziato, non potendosi, invece, ritenere che il vincolo, in termini di scopo pubblico, fosse costituito dall'utilizzo del denaro per finanziamento in conto interessi.

Ciò puntualizzato, il convenuto contestava anche l'insussistenza di un intento distrattivo e causativo di danno erariale oltre che del nesso causale con la mancata realizzazione dell'impianto, invero imputabile alla condotta della stessa Provincia per non aver corrisposto interamente l'acconto e per non aver, poi, attivato tempestivamente la garanzia fideiussoria, a prima richiesta, nei confronti di Confidi Italia Pmi, poi fallita.

7. All'udienza dell'19 febbraio 2025, il Pubblico Ministero, preso atto della documentazione depositata dal convenuto, ne ha eccepito la irrilevanza sia perché i versamenti non conterrebbero alcuna indicazione delle fatture di riferimento allegate sia perché gli importi, di queste sarebbero di molto superiori, circostanza che, ad avviso della Procura, osterebbe ad una diretta corrispondenza tra i versamenti effettuati e il pagamento delle predette fatture. Inoltre, il Pubblico Ministero ha rilevato come, anche volendo dare per buona la ricostruzione offerta dal convenuto, risulterebbe una destinazione diversa da quelle per cui il contributo pubblico era stato concesso cioè di concorso nel pagamento degli interessi mutuatari o del costo di una eventuale garanzia.

La difesa del convenuto ha ribadito le proprie argomentazioni insistendo per il rigetto della domanda.

La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Il Collegio, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta Enerbio S.r.l., che non risulta costituita in giudizio, ne dichiara la contumacia ai sensi dell'art. 93 c.g.c.. Quindi, in base al disposto dell'art.101 comma 2 c.g.c., il Collegio procede, come di seguito, all'esame delle questioni pregiudiziali graduandole secondo l'ordine logico, prescindendo dalla prospettazione delle parti.

8.1 Il convenuto Tomasini, citato in proprio e quale legale rappresentante di Enerbio S.r.l., ha eccepito il difetto di giurisdizione nei propri confronti, sostenendo l'insussistenza di un rapporto di servizio con l'amministrazione erogante, poiché l'asserita distrazione di risorse pubbliche da parte sua non sarebbe stata dimostrata dalla Procura ed avendo egli, comunque, dato conto di aver destinato le somme ricevute dalla società, come acconto del contributo pubblico, a copertura di spese e costi sostenuti per la realizzazione del progetto finanziato.

L'eccezione è infondata per i seguenti motivi.

In relazione al profilo eccepito, va innanzitutto precisato che in questa sede rileva - come "questione preliminare" di giurisdizione - solo la astratta configurabilità di un rapporto di servizio, ovvero la circostanza che "*in sede di edictio actionis*" la Procura contabile invochi "*una relazione*

funzionale, caratterizzata dall'inserimento del soggetto nell'apparato organico e nell'attività dell'ente, suscettibile di rendere il primo compartecipe dell'operato del secondo (Cass., sez. un. 16 luglio 2014; Cass., sez. unite, 24 novembre 2009 n.24671)" (così Cass. Sez. Un. n. 10324/2016); ovvero, detto in altri termini, che secondo la ricostruzione contenuta in citazione il soggetto convenuto (persona giuridica o fisica) possa ritenersi in un rapporto funzionale con l'amministrazione pubblica, tale da renderlo "amministratore pubblico" e da assoggettarlo alla giurisdizione contabile ai sensi dell'art.1, commi 1 e 4 L.20/1994.

Viceversa, attiene a profili di merito (e quindi sarà esaminato nel prosieguo) l'accertamento se questo "rapporto di servizio", configurabile in astratto, si sia concretamente articolato in precisi doveri di servizio violati dal convenuto con condotte illegittime a danno dell'amministrazione erogante.

Tanto permesso, occorre considerare che nell'atto di citazione la Procura ha citato in giudizio l'Ing. Tomasini in proprio e quale legale rappresentante della società beneficiaria del contributo pubblico Enerbio S.r.l. prospettando nei suoi confronti la tenuta di una condotta illecita, diretta a sviare la destinazione del finanziamento provinciale.

Nella concreta fattispecie, secondo la citazione, ci sarebbe stato un concorso doloso tra la società ed il suo legale rappresentante teso alla distrazione dell'acconto ricevuto dalla finalità pubblicistica posta a base di tale forma di contribuzione (cfr. SSUU 12086/2016 e da ultimo Sez. giur. Reg. Calabria n.105 del 13.3.2021 e n. 279 del 24.11.2021).

Pertanto, avuto esclusivamente riguardo alla prospettazione attorea, va

affermata l'astratta configurabilità di un rapporto di servizio in capo al convenuto Tomasini e dichiarata la giurisdizione contabile nei suoi confronti (Cass. SS.UU. n. 3100/2022).

8.2 Il convenuto Tomasini ha, inoltre, eccepito, in via preliminare di merito, la prescrizione dell'azione risarcitoria, individuando il *dies a quo* del termine quinquennale previsto dall'art. 1, comma 2 della L. 20/1994, dalla data del secondo sopralluogo, avvenuto il 27.7.2012, o, alternativamente, da quella successiva del provvedimento formale di revoca del finanziamento in data 12.12.2012, emesso dalla Provincia di Brescia in seguito all'accertato inadempimento da parte di Enerbio S.r.l. degli obblighi assunti all'atto dell'erogazione. Secondo la tesi difensiva, infatti, nessun rilievo avrebbe, nel caso di specie, la successiva indagine penale, essendo l'amministrazione già a conoscenza dei fatti sin dal 2012.

L'eccezione non appare fondata.

Ancorché debba ritenersi corretta l'indicazione del *dies a quo* del termine prescrizione da parte del convenuto - ben avendo potuto l'amministrazione prendere conoscenza di un eventuale comportamento dannoso a partire dall'accertamento del mancato inizio dei lavori da parte del beneficiario dell'acconto (all'atto del sopralluogo del 27.7.2012) - vanno, tuttavia, considerati gli atti interruttivi della prescrizione effettuati dall'Amministrazione e risultanti dagli atti del giudizio, come di seguito evidenziato.

Successivamente al provvedimento di decadenza del 12.12.2012 che disponeva anche la restituzione dell'acconto di €. 285.000, erogato in

data 4.11.2011, la Provincia emetteva in data 15.10.2013 ordinanza con la ingiungeva alla società Enerbio S.r.l. il pagamento della predetta somma. L'ordinanza era comunicata al destinatario a mezzo raccomandata A.R. ricevuta in data 7.11.2013 (cfr. doc. 11, fasc. di Procura). Com'è noto, ai sensi dell'art. 1310 c.c. gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto anche riguardo agli altri debitori, in virtù di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso, sicché la predetta ordinanza ingiunzione esplica effetti interruttivi anche nei confronti dell'odierno convenuto.

Numerosi sono poi i solleciti di pagamento che l'amministrazione ha notificato a mezzo pec alla società dal 2016 al 2021 (cfr. doc. 24, fasc. di Procura). Tuttavia, è qui sufficiente richiamare la costituzione di parte civile, effettuata all'udienza preliminare del 17.5.2018 nei confronti di Tomasini Pietro (relativamente al reato di malversazione di cui all'art. 316-bis c.p., riferito proprio al contributo pubblico oggetto del presente giudizio di responsabilità), che ha comportato una nuova interruzione del termine di prescrizione con effetti permanenti fino alla pronuncia della sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato n. 558/2020, depositata in data 21.2.2020. Conseguentemente, avuto riguardo alla data di notifica dell'invito a dedurre avvenuta in data 22.3.2024, l'azione della Procura va ritenuta tempestiva, non essendo applicabile *ratione temporis* la disposizione di natura sostanziale recata dall'art. 66 c.g.c., entrata in vigore il 7/10/2016 e, quindi, successivamente alle condotte oggetto di contestazione risalenti al 2011.

9. Esaurita la trattazione delle questioni ed eccezioni preliminari prospettate dalle difese dei convenuti, nei termini di cui ai precedenti capi, il Collegio può passare ad esaminare nel merito la vicenda già descritta in fatto, procedendo alla verifica della sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa prospettata nell'atto di citazione.

L'esame compiuto degli atti di causa non consente di acclarare la fondatezza della domanda avanzata dalla Procura che va, pertanto, integralmente respinta.

9.1 Nel merito, la fattispecie di responsabilità amministrativa sottoposta all'esame del Collegio attiene ad una ipotesi di indebita distrazione di contributi pubblici, asseritamente imputate a condotte fraudolente della società percettrice Enerbio S.r.l. e dell'ing. Tomasini in proprio e quale legale rappresentante della stessa.

Specificamente, ai fini della responsabilità amministrativa, la Procura contesta ad entrambi i convenuti di non aver impiegato il finanziamento erogato dalla Provincia per gli scopi pubblicitari dichiarati da Enerbio S.r.l. in fase di partecipazione al bando, avendo - invece - utilizzato l'acconto ricevuto di €. 285.000 per effettuare versamenti in favore di soggetti soci della Enerbio S.r.l., tutti riconducibili a familiari o conniventi dell'Ing. Tomasini.

In sostanza, quindi, i convenuti avrebbero sviato il denaro pubblico erogato per finanziare il progetto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili presentato dalla Soc. Enerbio s.r.l. per finalità del tutto diverse dal programma pubblico, contravvenendo

inoltre agli obblighi assunti all'atto dell'ammissione a finanziamento dell'impianto, i cui lavori non erano neppure iniziati entro febbraio 2012, con conseguente decadenza dal contributo e successiva revoca dell'autorizzazione integrata ambientale.

L'ipotesi accusatoria posta a base della domanda risarcitoria trarrebbe origine dalle risultanze emerse nella precedente indagine penale, conclusasi con sentenza penale dichiarativa della prescrizione del reato n. 558/2020, che avrebbero però dimostrato l'illecito trasferimento di una parte del contributo pubblico ricevuto da Enerbio S.r.l., pari ad €. 195.000 a favore dei seguenti soggetti: soc. Mida Srl; soc. Agricola San Martino Srl; Comati Gianni e Comati Veronica.

Ulteriori illeciti trasferimenti risultavano, inoltre, effettuati tra dicembre 2011 e marzo 2012 con assegni circolari emessi in favore di altri soggetti per l'importo di €. 92.180,18.

Il convenuto Tomasini confuta l'imputazione di responsabilità così formulata, ribadendo la linea difensiva già svolta in sede preprocessuale, secondo la quale l'acconto sarebbe stato utilizzato per il pagamento di spese tecniche o per il rimborso di altre spese inerenti il progetto, e depositando copia della documentazione contabile che attesterebbe la riferibilità di tutti i versamenti in contestazione a spese che la società stessa o direttamente i suoi soci avevano anticipato per la realizzazione del progetto finanziato dalla Provincia.

In udienza, il Pubblico Ministero - preso atto della documentazione depositata dal convenuto- ne ha eccepito l'irrilevanza sia perché i versamenti non conterrebbero alcuna indicazione delle fatture di

riferimento allegate sia perché gli importi, di queste sarebbero di molto superiori, circostanza che, ad avviso della Procura, osterebbe ad una diretta corrispondenza tra i versamenti effettuati e il pagamento delle predette fatture. Inoltre, riprendendo l'impostazione accusatoria delineata nell'atto di citazione, la Procura ha ribadito che seppure il contributo fosse stato destinato a copertura di debiti pregressi che la società aveva nei confronti dei soci, tale asserito utilizzo non sarebbe stato comunque congruo rispetto alla finalità dell'aiuto ricevuto nella forma di concorso nel pagamento degli interessi del mutuo necessario per l'esecuzione del progetto autorizzato.

In punto di nesso di causalità, la Procura regionale ha ribadito come la condotta dell'Ing. Tomasini di non impiegare l'acconto del contributo ricevuto per "alleggerire il costo di accesso a mutui e finanziamenti necessari alla realizzazione dell'impianto FER" abbia inevitabilmente comportato lo sviamento dello stesso dalle finalità previste dal programma regionale, non rilevando a tal fine la circostanza che l'importo erogato dalla Provincia di Brescia a titolo di acconto fosse di molto inferiore alla percentuale prevista nel bando, non ravvisandosi in capo all'ente erogatore un obbligo in tal senso ma solo un potere discrezionale sussistendone i presupposti nell'ambito delle risorse disponibili. Quanto poi all'elemento soggettivo della responsabilità, parte attrice ravvisava un contegno psicologico doloso desumibile dall'evidente intenzione di arrecare un danno al pubblico erario. In tal senso deporrebbe la circostanza "che i convenuti abbiano accettato comunque di incamerare una somma inferiore a quella sperata per

dividerla, immediatamente (entro pochi giorni dall'accredito) a favore di persone e società vicine, anziché proporla all'istituto di credito per accedere al mutuo, dimostra la seria intenzione di impossessarsi delle somme pubbliche, ponendo in secondo piano la effettiva realizzazione del progetto.”.

9.2 Alla luce del quadro fattuale della vicenda sopra sintetizzata, l'esame del Collegio non può che partire dalla esatta individuazione dello scopo pubblico perseguito dall'amministrazione mediante l'erogazione dei contributi oggetto di contestazione.

Tale accertamento merita, infatti, prioritario esame in quanto se – come ritenuto dalla Procura – *“il contributo pubblico di che trattasi era rivolto specificamente ad agevolare gli imprenditori privati rispetto agli oneri collegati all'assunzione di mutui o all'acquisizione di garanzie idonei al finanziamento dell'opera (in quanto ritenuta di pubblica utilità)”* visto che *“l'art. 10.2 del bando regionale prevedeva espressamente, infatti, che “l'aiuto viene concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi e/o nel pagamento del costo di una eventuale garanzia” (v. atto di citazione pg. 15)”*, l'utilizzo da parte del beneficiario dell'acconto per il pagamento di spese e costi inerenti alla realizzazione del progetto finanziato ma non aventi natura di interessi mutuatari avrebbe, comunque, comportato una utilizzazione dell'aiuto per finalità diverse da quelle per le quali era stato ottenuto, così frustrando lo scopo pubblico perseguito.

Ad avviso del Collegio, l'esame integrale e sistematico del complesso sistema normativo-regolamentare che regola il programma di azione regionale di investimento in questione non consente di condividere la

	ricostruzione teleologica su cui si fondano gli assunti della Procura	
	sopra riportati, alla stregua delle seguenti considerazioni.	
	Nel caso specifico, il regime di sostegno cui ha avuto accesso la società	
	Enerbio S.r.l. rientra nell'ambito delle previsioni cui alla L.R. n. 7/2000	
	art. 8, c.2, recante norme per gli interventi regionali in agricoltura, in	
	base alle quali la Regione Lombardia ha poi approvato con d.g.r. n. 5107	
	del 15.6.2001 le misure regionali denominate <i>"Interventi per il</i>	
	<i>miglioramento e la razionalizzazione delle fasi di trasformazione e</i>	
	<i>commercializzazione dei prodotti agricoli"</i> , autorizzati dalla Commissione	
	Europea quali aiuti di stato. A seguito dell'individuazione di nuove	
	aree vulnerabili (con d.g.r. 11 ottobre 2006 n. 3297), la Regione	
	Lombardia ha provveduto ad adeguare il proprio <i>"Programma di Azione</i>	
	<i>di cui alla d.g.r. 6/17149/96 per la tutela e risanamento delle acque</i>	
	<i>dall'inquinamento causato dai nitrati di origine agricola per le aziende</i>	
	<i>localizzate nelle zone vulnerabili individuate ai sensi dell'art. 92 D.lgs. n.</i>	
	<i>152/2006 e del d.m. 7 aprile 2006"</i> (d.g.r. n. 3439 del 7.11.2006) e ad	
	approvare nel dicembre 2007 il <i>"Programma pilota d'azione regionale di</i>	
	<i>investimento per produzioni agroenergetiche e per il contenimento del carico</i>	
	<i>di azoto nelle zone vulnerabili nel rispetto della d.g.r. n. 3439/2006"</i> (d.g.r. n.	
	3908 del 27.12.2006).	
	Quindi, con Det. Dirigenziale U.O. Interventi per la competitività e	
	l'innovazione tecnologica delle aziende n. 2649 del 16.3.2007 -	
	richiamato il quadro normativo sopra riassunto - sono state approvate	
	le disposizioni attuative e l'apertura dei termini di presentazione delle	
	istanze di adesione al programma d'azione pilota regionale di	

	investimento (cd. bando; v. Doc. 2, fasc. Procura).	
	Enerbio S.r.l.- società agricola ha presentato istanza di partecipazione al	
	programma pilota in esame (Doc. 2-bis fasc. Procura), presentando un	
	progetto per la costruzione e gestione di un impianto di produzione di	
	energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili (gas ottenuto da un	
	sistema di pirogassificazione a tecnologia brevettata da conversione	
	termica e dissociazione molecolare di pollina avicola, lettiera avicola e	
	biomassa vegetale), previamente autorizzato dalla Provincia di Brescia,	
	su delega della Regione e nel rispetto della normativa vigente in materia	
	di tutela dell’ambiente del paesaggio e del patrimonio storico-artistico,	
	con determina dirigenziale n. 4737 del 12.12.2007 (Doc. 2, fasc.	
	Procura).	
	Obiettivo del programma pilota, infatti, come precisato anche nella	
	premessa del bando di partecipazione, era la promozione di progetti	
	anche di tipo innovativo per la produzione di energia da fonti	
	rinnovabili nonché il conseguimento di una corretta gestione degli	
	effluenti di allevamento (v. doc. 2, pag. 32, fasc. Procura).	
	Ai sensi del combinato disposto degli art. art. 7 e 9 del bando di	
	partecipazione, approvato con la delibera dirigenziale u.o. 16 marzo	
	2007 - n. 2649, è stata prevista l’ammissibilità a contributo dell’insieme	
	delle opere e degli impianti, anche di tipo semplificato, per la	
	realizzazione di strutture di produzione ed utilizzazione di energie,	
	comprensivi della vasca di stoccaggio finale dei liquami e/o altre opere	
	accessorie e degli impianti integrativi per la riduzione dell’azoto, con	
	esclusione dal finanziamento delle spese per l’acquisto di terreni,	

apparecchiature e strumentazioni usate, opere di manutenzione ordinaria e investimenti sostitutivi non migliorativi della situazione della produzione energetica aziendale da fonti rinnovabili. Inoltre, l'importo delle spese minime ammissibili a contributo veniva fissato in €. 150.000 mentre quello massimo previsto, tra l'altro, per le aziende agricole in forma di società di capitali (quale, appunto, Enerbio S.r.l.) ammontava fino ad €. 12.500.000 (v. punto 10.1 del bando).

Il valore del contributo, concesso nella forma di un concorso nel pagamento degli interessi (aiuto in conto interesse), veniva determinato sulla base delle spese preventivamente ritenute ammissibili per poi essere calcolato in misura definitiva a seguito della verifica finale dei costi delle opere effettivamente realizzate in equivalente sovvenzione lorda (ESL= valore attualizzato dell'abbuono interessi/spese ammissibili) non eccedente il 30% della spesa riconosciuta ammissibile (v. 10.2, 17, 18).

Orbene, dall'esame delle menzionate disposizioni ed in particolare dell'allegato alla d.g.r. 27 dicembre 2006 n. 8/3908, recante la ridefinizione del Programma pilota d'azione regionale di investimento in discorso, emerge chiaramente che le azioni ivi previste riguardano investimenti finalizzati al miglioramento tecnologico, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, al miglioramento della qualità, al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie degli allevamenti.

È, inoltre, specificamente previsto che *“con la programmazione di detti investimenti si intende perseguire anche una corretta gestione degli effluenti di allevamento al fine di promuovere nelle aziende ricadenti in zone vulnerabili*

o a rischi ambientali, l'adozione di corrette pratiche agricole compatibili con l'ambiente".

La finalità del programma pubblico regionale cui ha avuto accesso Enerbio S.r.l. va, quindi, correttamente individuata nel sostegno di azioni intese a produrre energia da fonti rinnovabili con particolare riferimento agli impianti aziendali e consortili per la produzione di agroenergie da reflui zootecnici. In questa ottica funzionale, vengono, infatti, prioritariamente valorizzati i progetti di impianti che, nel contesto di produzione e/o risparmio energetico, migliorino la gestione degli effluenti zootecnici dell'allevamento, migliorando l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali.

Tale scopo pubblico non va, pertanto, confuso con le caratteristiche e le modalità dell'aiuto finanziario prescelte dall'amministrazione erogante.

La forma di aiuto, infatti, non rappresenta di per sé la finalità pubblica da perseguire tramite il finanziamento, quanto piuttosto il modo con il quale si provvede ad erogare il sostegno economico che, a seconda dei casi, può eventualmente anche concorrere a rafforzare il vincolo di destinazione.

Invero, solo qualora il finanziamento a fondo perduto sia espressamente finalizzato a sostenere l'abbattimento degli interessi passivi dei prestiti bancari con l'obiettivo di contrastare la grave crisi di liquidità derivante dal rialzo dei tassi e conseguentemente supportare l'accesso al credito di determinate categorie di soggetti, la riduzione dell'impatto delle spese per interessi passivi costituisce lo scopo

precipuo del programma pubblico perseguito, cui avere riguardo per accertarne l'eventuale sviamento.

Conseguentemente, alla luce delle finalità perseguita dal Programma pilota d'azione regionale di investimento in esame, il pacifico utilizzo da parte di Enerbio S.r.l. dell'acconto erogato dall'amministrazione per il pagamento di spese e costi diversi dagli interessi mutuatari non può ritenersi, per ciò solo, fonte di responsabilità erariale.

La responsabilità amministrativo-contabile per illecita distrazione di contributi pubblici presuppone, sotto il profilo dell'elemento oggettivo, la frustrazione dello scopo o del programma di intervento che l'Amministrazione intende perseguire sicché è necessario dimostrare che l'uso distorto (attuabile anche mediante condotta omissiva) del beneficio ottenuto abbia causato la vanificazione delle finalità pubbliche perseguite con l'erogazione.

In mancanza, eventuali condotte inadempienti, pur rilevando ai fini della revoca o della decadenza dal contributo in via amministrativa e del conseguente obbligo restitutorio, non sono valutabili in termini di responsabilità per danno erariale.

9.3 Ciò considerato, l'esame del Collegio deve, pertanto, estendersi alla verifica dell'inerenza dei versamenti contestati dalla Procura alla realizzazione del progetto finanziato, al fine di accertare la fondatezza dell'azione di responsabilità.

Nel rinviare a quanto già puntualmente riportato ai precedenti punti 5 e 6, si ricorda sinteticamente che secondo l'ipotesi accusatoria, i convenuti dopo aver ricevuto in data 13 dicembre 2011 il versamento

	dell'acconto di €. 285.000 sul contributo riconosciuto di €. 3.500.000,	
	avrebbero indebitamente disposto della predetta somma mediante:	
	- due assegni circolari in favore della soc. Mida Srl e della soc.	
	Agricola San Martino, dell'importo, rispettivamente, di euro	
	80.000,00 e di euro 50.000,00, in data 13.12.2011 (doc.17, fasc.	
	Procura 9);	
	- due assegni bancari in favore di Comati Veronica e Comati	
	Gianni, rispettivamente di euro 30.000,00 e di euro 25.000,00, in	
	data 16.12.2011 (doc.18 e 19, fasc. Procura);	
	- vari assegni circolari in favore di altri soggetti, per l'importo	
	complessivo di euro 92.180,18 tra il 19.12.2011 e il 14.3.2013	
	(doc.1, pag. 8-9, fasc. Procura).	
	Secondo la Procura, l'illiceità della destinazione di ritrarrebbe anche in	
	considerazione del fatto che l'amministratore delle società Mida Srl e	
	Agricola San Martino (socio di maggioranza di Enerbio), Margherita	
	Rocco, era la moglie di Pietro Tomasini e che Comati Gianni era stato il	
	precedente amministratore di Enerbio nonché amministratore della	
	società Ge.Av. Gestioni avicole, anch'essa socia di Enerbio. Le predette	
	circostanze, pertanto, rendevano evidente, ad avviso del PM, che <i>"la</i>	
	<i>provvista pubblica, ricavata fraudolentemente dalla Provincia di Brescia</i>	
	<i>mediante accesso al programma di finanziamento pubblico, è stata utilizzata,</i>	
	<i>anziché per la realizzazione dell'impianto di biomasse, per effettuare</i>	
	<i>versamenti in favore di soggetti soci della Enerbio, peraltro tutti riconducibili</i>	
	<i>a familiari o conniventi di Pietro Tomasini."</i>	
	Tale ricostruzione fattuale è stata confutata dal convenuto Tomasini che	

ha, invece, sostenuto che l'acconto percepito sia stato utilizzato per il pagamento di spese tecniche o per il rimborso di altre spese inerenti il progetto, producendo in giudizio documentazione contabile che dimostrerebbe la riferibilità delle spese alla realizzazione dell'impianto finanziato.

La difesa Tomasini ha, inoltre, escluso qualsivoglia derivazione causale tra la destinazione dell'acconto e la mancata realizzazione del progetto nel rispetto del cronoprogramma -proposto da Enerbio all'atto della richiesta della seconda proroga ed assentito dalla Direzione generale Agricoltura della Regione Lombardia con nota del 13.08.2010- evidenziando come l'insostenibilità finanziaria del progetto sia stata esclusivamente determinata dal recesso della società AKKERSIA dal contratto di mutuo espressamente giustificato a causa dell'erogazione solo parziale dell'acconto da parte della Provincia di Brescia.

Valutate le risultanze istruttorie versate in atti, il Collegio ritiene che nel caso di specie non vi siano sufficienti elementi che consentano di comprovare, con il necessario grado di verosimiglianza, lo sviamento dell'acconto dalle finalità del programma d'aiuto regionale o che i versamenti contestati abbiano causato o concorso a causare la mancata realizzazione dell'impianto, nonché l'intenzione dei convenuti di impossessarsi delle somme erogate a titolo di anticipo dalla Provincia per destinarle a finalità del tutto diverse (cfr. pg. 18 della citazione).

Innanzitutto, occorre premettere che - a differenza dell'aiuto in sé, da liquidarsi in forma attualizzata a richiesta dell'istituto mutuante, in esito agli accertamenti finali di cui al punto 17 delle disposizioni

attuative recate dalla d.d. u.o. n. 2649/2007 (cd. bando) - l'acconto del 20% poteva essere richiesto direttamente dal beneficiario (Enerbio), in seguito all'inizio dei lavori e alla presentazione di una fideiussione pari al 110% dell'importo anticipato. Inoltre, ai fini dell'accoglimento della domanda di acconto era richiesta solo la formalizzazione del contratto condizionato di mutuo senza alcun vincolo delle somme accreditate a favore dell'impresa mutuante.

Ne consegue, quindi, che le predette somme sono correttamente confluite nel bilancio della società beneficiaria in modo indistinto, salvo il loro successivo computo nel totale del contributo regionale sugli interessi all'atto della liquidazione dello stesso (a favore dell'ente finanziatore), in esito alla verifica dell'importo delle opere ammesse a finanziamento, determinato a seguito di sopralluogo finale delle opere effettivamente eseguite (si veda punti 17 e 18 del bando).

Sicché, dal punto di vista della contabilizzazione dell'importo accreditato e della connessa possibilità di un suo utilizzo da parte di Enerbio s.r.l. per spese dirette alla realizzazione del progetto finanziato, non si ravvisa la violazione - da parte agli odierni convenuti - di specifiche prescrizioni imposte dall'amministrazione che possano configurarsi come volontaria e consapevole violazione di obblighi di servizio.

In merito, poi, al contestato utilizzo dell'acconto di €. 285.000 per finalità del tutto diverse dal progetto finanziato dalla Provincia di Brescia, la prospettazione accusatoria non ha trovato adeguato riscontro all'esito del giudizio.

Per quanto riguarda la somma di euro 92.180,18, pagata tra il 19.12.2011 e il 14.3.2013 (doc.1, pag. 8-9, fasc. Procura) in favore di altri soggetti, nell'atto di citazione non si rilevano ulteriori rilievi rispetto a quelli già analizzati dal Collegio al precedente punto 9.2, cui, pertanto, integralmente si rinvia. Inoltre, le risultanze delle indagini penali in atti hanno qualificato dette spese come afferenti normali costi di gestione aziendale, senza ulteriori approfondimenti investigativi, sicché nessun elemento a sostegno di una eventuale distrazione, rilevante ai fini della prospettata responsabilità per danno erariale, può ritrarsi dagli atti del presente giudizio.

La Procura, invece, si è soffermata sulla illiceità dei pagamenti effettuati in favore della soc. Mida Srl e della soc. Agricola San Martino, dell'importo, rispettivamente, di euro 80.000,00 e di euro 50.000,00, in data 13.12.2011 (doc.17, fasc. Procura 9) e in favore di Comati Veronica e Comati Gianni, rispettivamente di euro 30.000,00 e di euro 25.000,00, in data 16.12.2011 (doc.18 e 19, fasc. Procura).

Come già evidenziato, la contestazione di responsabilità è stata ancorata principalmente alla particolare identità dei soggetti destinatari degli assegni, circostanza che avallerebbe la tesi di una distrazione del contributo pubblico a favore della moglie dell'ing. Tomasini e di altri conoscenti conniventi.

Tuttavia, alla stregua della documentazione contabile prodotta dal convenuto (cfr. doc. 27, fasc. del convenuto) i predetti assegni appaiono verosimilmente riferirsi a spese che la società stessa, anche tramite i suoi soci, aveva anticipato sin dalla fase di progettazione ed autorizzazione

	dell'impianto poi finanziato dalla Provincia.	
	Nello specifico, sia la società Mida che Agricola San Martino, in qualità di soci di Enerbio (cfr. visure allegate sub. 1-3, fasc. del convenuto), hanno provveduto a pagare direttamente alcune forniture per la realizzazione del progetto in discorso (v. fatture e ordinativi di pagamento, sub doc. 27, fasc. del convenuto) o a fornire ad Enerbio la necessaria provvista a titolo di finanziamento soci (v. schede contabili, sub. Doc. 28a-28f, fasc. del convenuto).	
	La società Mida, inoltre, ha realizzato per Enerbio la progettazione dell'impianto oggetto di finanziamento, restando creditrice della società per il compenso pattuito di circa 200.000 euro, come risulta dalle fatture e note <i>pro forma</i> , allegate sub. Doc. 30 dal convenuto.	
	Orbene, la documentazione contabile acquisita fornisce un supporto probatorio che avvalora la ricostruzione giuridico fattuale prospettata dal convenuto Tomasini, che non appare scalfita dai rilievi sollevati dalla Procura in udienza.	
	Invero, l'eccezione, secondo cui gli assegni emessi a favore di MIDA e Società Agricola San Martino con riportano la causale o la fattura di riferimento, non appare sufficiente ad escludere la valenza probatoria della produzione versata in atti, da cui emerge la prova documentale dell'esistenza di pregressi ingenti crediti vantati dalle predette società nei confronti di Enerbio per spese riferibili alla progettazione, autorizzazione ed esecuzione dell'impianto finanziato.	
	Analoghe considerazioni valgono per le somme versate in favore dei sigg. Comati per un ammontare complessivo di €. 55.000,00.	

Il convenuto ha rappresentato che gli assegni emessi in favore di Comati Giovanni e di Comati Veronica (n. q. di delegataria di Comati Giovanni) costituivano il saldo del prezzo per la cessione ad Enerbio S.r.l. (avvenuta nel 2008 ma con pagamento posticipato del prezzo di €. 128.581,47) delle quote della società GE.A.V. S.r.l., già proprietaria del terreno sul quale l'impianto doveva essere localizzato.

Anche tale ricostruzione appare sufficientemente supportata dalla documentazione in atti, risultando depositato l'atto pubblico di acquisto da parte di Enerbio (già socia di GE.A.V) delle restanti quote di tale società dal socio Comati Gianni, al fine di acquisire la titolarità dell'intero capitale sociale e con esso anche la proprietà del terreno su cui doveva insediarsi l'impianto, con pagamento posticipato del relativo prezzo (v. doc. 4, 4a, 4b e 5, fasc. del convenuto).

In merito all'eccezione inammissibilità delle spese per l'acquisto di terreni prevista dal bando, il Collegio ritiene, da un lato, che tale previsione (in combinato con il punto 10 del bando) appare escludere tale spesa solo ai fini del calcolo del contributo in conto interessi in equivalente sovvenzione lorda ($ESL = \text{valore attualizzato dell'abbuono interessi/spese ammissibili}$) e dall'altro, che i versamenti contestati si riferiscono al residuo prezzo di acquisto delle quote societarie di GE.A.V. (spesa ammissibile) senza che risulti in atti quanta parte di questo possa ricondursi all'ipotetico valore del solo terreno.

Pertanto, anche in relazione all'utilizzo di queste somme, il Collegio non ritiene imputabile ai convenuti una condotta causativa di danno erariale connotata da colpa grave, fermo restando - come già sopra

precisato – la rilevanza in sede amministrativa degli inadempimenti che hanno determinato, a seguito della revoca del beneficio, il conseguente obbligo restitutorio degli importi indebitamente trattenuti.

10. In conclusione, ad avviso della Sezione, l'ipotesi di responsabilità erariale prospettata nella citazione a carico degli odierni convenuti appare destituita di fondamento e, conseguentemente, la relativa domanda nei loro confronti deve essere respinta. Le spese di lite, ai sensi dell'art. 31 cgc, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo solo a favore del convenuto Pietro Tomasini, costituito in giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la regione Lombardia

disattesa e respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, nei termini di cui in motivazione, definitivamente pronunciando

- dichiara la contumacia di Enerbio S.r.l.;
- respinge integralmente la domanda nei confronti di entrambi i convenuti Enerbio S.r.l. e Pietro Tomasini.

Pone a carico della Provincia di Brescia la refusione delle spese di lite, in favore del convenuto costituito Pietro Tomasini, che liquida in €. 2.000, oltre accessori di legge.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 19.2.2025.

L' ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Barbara Pezzilli

Vito Tenore

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria, il 09/05/2025

La Direttrice della segreteria

(dott.ssa Federica Dainotti)

F.to digitalmente